

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MORLINI GIANLUIGI, Presidente e Relatore  
BOTTI ANTONIO, Giudice  
FAZIO ANTONINO, Giudice

in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. xxx/2024 depositato il 21/12/2024

proposto da

**CONTRIBUENTE**

contro

**Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza**

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2025 depositato il 08/04/2025

**FATTO**

Oggetto di causa è la quantificazione della tassazione relativa all'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze.

In particolare, il ricorrente **CONTRIBUENTE**, ex funzionario dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Piacenza, espone che a seguito della liquidazione dell'indennità erogata dopo il suo collocamento a riposo, è stata operata una ritenuta non dovuta in quanto eccessiva.

Si è così instaurata una fase precontenziosa del presente giudizio, nella quale l'Amministrazione ha aderito solo in parte alle richieste del contribuente, riconoscendo la natura di retribuzione differita ed indennità equipollente del beneficio, la sua consequenziale sottoposizione a tassazione separata e non integrale, nonché la spettanza della riduzione di € 309,87 per ogni anno di servizio ai sensi del primo periodo dell'articolo 19 comma 2 bis del TUIR, con conseguente erogazione dei relativi rimborsi parziali rispetto alle prime trattenute; ma non ha ritenuto accoglibile l'ulteriore doglianza del contribuente, relativa all'applicazione anche della riduzione prevista dall'ultimo periodo della norma citata, con l'abbattimento percentuale dell'imponibile.

Per tali motivi, Lucente ha evocato in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo di accertare l'illegittimità della tassazione operata con riferimento alla mancata applicazione della riduzione prevista dall'ultimo primo periodo dell'articolo 19 comma 2 bis del TUIR e di condannare parte convenuta a rimborsare la differenza tra quanto spettante e quanto erogato a seguito del rimborso parziale, quantificando tale somma in € 7.758,14 oltre interessi.

Costituendosi in giudizio, resiste l'Ufficio, in rito deducendo la pretesa inammissibilità della domanda, sul presupposto che non si sarebbe verificato il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso formulata *ante causam*; nel merito l'infondatezza della domanda stessa, per essere la tassazione correttamente effettuata.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 32 D.Lgs. n. 546/1992.

Alla prima udienza di comparizione la causa è stata discussa e decisa con la lettura del dispositivo che segue.

### DIRITTO

a) L'eccezione dell'Ufficio relativa alla pretesa inammissibilità della domanda "per assenza dell'oggetto... non essendosi formato il silenzio rifiuto in relazione a quanto richiesto nell'istanza di rimborso" (pag. 2 controdeduzioni), è di palmare e manifesta infondatezza.

Sul punto, basta osservare che, a fronte dell'istanza del contribuente di ricalcolare la tassazione alla luce delle riduzioni previste dall'articolo 19 comma 2 bis TUIR (cfr. all. 3 attoreo), l'Agenzia, senza nemmeno rispondere formalmente ma procedendo ad un rimborso solo parziale (cfr. all. 4 attoreo), ha accolto la richiesta di applicare la riduzione della prima parte della norma, ma non anche quella della seconda parte.

Ciò posto, davvero non è dato comprendere perché l'Ufficio ritenga inammissibile la riproposizione nella presente sede giurisdizionale della domanda, non accolta nella fase ante causam, di applicare anche la riduzione alla tassazione prevista dalla seconda parte dell'articolo 19 comma 2 bis TUIR.

b) Venendo al merito, già si è detto che oggetto di causa è la decisione in ordine al fatto che, in tema di IRPEF, alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, si applichi la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19 comma 2 bis TUIR, id est l'abbattimento percentuale dell'imponibile, ciò che è sostenuto dal ricorrente e negato dall'Ufficio.

Al quesito, in aderenza a quanto sostenuto dall'Agenzia, occorre offrire risposta negativa, in piena conformità a quanto già argomentato da questa stessa Corte di Giustizia in diversa composizione con la pronuncia di CTR Piacenza n. 105/2024 e da quanto successivamente chiarito anche dalla Suprema Corte con i recentissimi arresti di Cass. n. 27341/2024 e Cass. n. 27348/2024.

Sul punto, va innanzitutto premesso come sia divenuto incontestato che la prestazione erogata dal Fondo non sia esente IRPEF, ma assoggettata a tassazione separata, pur se non ordinaria, ai sensi dell'articolo 17 TUIR; e che la sua funzione esclusivamente previdenziale la rende assimilabile alle 'indennità equipollenti' di cui all'art. 17 comma 1 DPR n. 917/1986, rappresentando una forma di retribuzione differita.

E' invece controverso se, in ragione dell'assimilazione dell'indennità erogata dal Fondo alle 'indennità equipollenti' di cui all'art. 17 comma 1 DPR n. 917/1986, debba applicarsi l'art. 19 comma 2 bis TUIR non solo (ciò che è ormai pacifico) per quanto riguarda la riduzione dell'importo di € 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; ma anche per quanto concerne l'ulteriore riduzione dettata dall'ultimo periodo dello stesso comma, a tenore del quale "l'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza".

Ciò detto, pare al Collegio che il dato letterale di tale ultima previsione sia inequivoco, riferendosi alle "indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati", individuando la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto dell'an della riduzione, ma anche quale elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima, attraverso il rapporto fra "l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza".

Nel caso che qui occupa, però, ad alimentare il Fondo sono le voci indicate dall'art. 2 lettere c), d), ed e) DPR n. 1034/1984, voci di natura palesemente pubblicistica (quali ad esempio proventi dalla vendita di beni confiscati, proventi delle sanzioni pecuniarie, proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura), con la conseguenza che non può

*Sentenza, Corte di Giustizia Tributaria di Piacenza, Giudice Gianluigi Morlini, n. 62 del 07.04.2025*

dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturisca da un contributo diretto dei dipendenti; e quindi non può sostenersi che l'indennità poi da essi percetta sia autofinanziata con un contributo dei percipienti finali.

Poiché quindi il Fondo non è alimentato da un contributo diretto dei dipendenti, consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui al ridetto ultimo periodo dell'art. 19 comma 2 bis TUIR, ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti.

In conclusione, ed in piena conformità all'insegnamento di Cass. n. 27341/2024 e Cass. n. 27348/2024, qui condivise e dalle quale non vi è motivo di discostarsi, deve ritenersi che, in tema di IRPEF, alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, non alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19 comma 2 bis TUIR.

E ciò è tanto più vero se si considera che l'orientamento di legittimità sopra riportato deve ritenersi già consolidato, posto che la prima Presidente della Corte di cassazione, con decreto 32261/2024, ha dichiarato inammissibile il relativo quesito ex articolo 363 bis c.p.c. sul presupposto che trattasi di 'questione già risolta' dalla Suprema Corte.

c) In ragione di tutto quanto sopra il ricorso va rigettato, senza dovere soffermarsi oltre sulla percentuale delle singole componenti che in concreto hanno alimentato il Fondo, così come invece richiesto dal ricorrente.

La novità e la difficoltà in diritto della questione scrutinata, risolta dalla Corte di cassazione con le sentenze sopra indicate e pubblicate dopo l'inizio del contenzioso, integrano le "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'articolo 15 D.Lgs. n. 546/1992, così giustificando la totale compensazione delle spese di lite tra le parti, nonostante la piena soccombenza attorea.

**P.Q.M.**

la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza sez. II

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Piacenza, 7/4/2025

Il Presidente rel. est.

Gianluigi Morlini

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza; sentenza 7-8/4/2025, n. 62/2025; Pres. est. Morlini; **CONTRIBUENTE** (dott. omissis) c. Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Piacenza (dott. Moscariello).

Trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti del Ministero delle finanze - Detrazione ex art. 19, comma 2-bis ultima parte, del T.U.I.R. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Artt. 19, comma 2-bis, DPR n. 917/1986.